



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
71	30-09-2024

OGGETTO:	PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO EX ART. 21-NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 22 GENNAIO 2024 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE SERBATOIO "PAL DI FERRO" - VIA CASCINA PAL DI FERRO NEL COMUNE DI LONATE CEPPINO (VA), A SEGUITO DI INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI
-----------------	---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale PV n. 4 del 24 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione C.d.A. A.T.O. P.V. n. 24 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto la nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese;

RICHIAMATA la deliberazione C.d.A. A.T.O. P.V. n. 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. P.V. 25 del 29 aprile 2024 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2024/2026;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 69 del 30 novembre 2023 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2023/2025;

VISTI i seguenti atti normativi:

- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii., art. 6 comma 8;
- L.R. n. 3/2009 recante “Norme regionali in materia di espropriazione di pubblica utilità”, art. 8;
- L.R. n. 10/2009 recante “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
- D. Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D. Lgs. n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- R.R. 6/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore dell’Ufficio d’A.T.O. P.V. n. 3 del 22 gennaio 2024, avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006, art. 158-bis - approvazione del progetto degli interventi di manutenzione straordinaria con demolizione serbatoio “Pal di ferro” - Via Cascina Pal di ferro nel Comune di Lonate Ceppino (VA), a seguito di indizione di conferenza di servizi veniva approvato il progetto di manutenzione straordinaria del serbatoio dell’acquedotto sito in Lonate Ceppino (VA), Via Cascina Pal di ferro, comportante la demolizione del medesimo in quanto ritenuto da Alfa s.r.l. non più di interesse per il S.I.I. in tale comune; tale atto ha concluso il procedimento in corso relativo alla C.d.S.;
- in tale conferenza di servizi, in modalità asincrona, era stato invitato, tra gli altri soggetti, anche il Comune di Lonate Ceppino che, peraltro, non ha espresso alcun parere in merito a tale progetto, né inviato comunicazioni;
- tra gli altri soggetti invitati ad esprimere parere vi era anche l’operatore di telefonia mobile Vodafone S.p.a., in quanto, agli atti d’ufficio, risultava il locatario del serbatoio de quo, il quale, anch’esso, al pari del Comune di Lonate Ceppino non ha inviato alcuna comunicazione né espresso alcun parere in merito al progetto posto;
- a seguito della chiusura del procedimento in atto, concluso con la Determina 3/2024 sopra citata, con nota del 19/04/2024, la Società INWIT s.p.a. avvisava l’Ufficio d’A.T.O. dell’esistenza sopra il serbatoio oggetto del provvedimento autorizzativo (DT.3/2024) di una stazione radio base (SRB) di telefonia mobile di proprietà della medesima INWIT s.p.a. utilizzata per le pubbliche comunicazioni. Esprimeva inoltre nella nota l’importanza della sua presenza alla Conferenza di Servizi di cui sopra, in quanto la società risulta proprietaria dell’infrastruttura tecnologica per impianti di telefonia mobile ivi ubicata, in virtù di contratto di locazione con il Comune di Lonate

Ceppino, proprio sull'immobile destinato a serbatoio, del quale è stata prevista la demolizione; precisava che INWIT s.p.a. è un operatore di comunicazione elettronica titolare di autorizzazione generale ministeriale ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (di seguito CCE), che progetta, realizza e gestisce infrastrutture per le comunicazioni elettroniche dedicate all'ospitalità di apparati di trasmissione radio per le telecomunicazioni dei gestori telefonici e per la diffusione di segnali televisivi e radiofonici; nel 2015 INWIT s.p.a ha acquisito il ramo di azienda di Telecom Italia S.p.a., ha acquisito anche la titolarità di altrettante infrastrutture passive dell'operatore Vodafone Italia S.p.a. Tra le infrastrutture di proprietà di INWIT s.p.a vi è anche quella localizzata sul serbatoio "Pal di Ferro" in forza di un vigente contratto di locazione stipulato con il Comune di Lonate Ceppino; contratto che il Comune non ha comunicato a questo Ente;

CONSIDERATO CHE:

- l'infrastruttura in questione attualmente ospita diversi impianti di telecomunicazioni che consentono l'erogazione del servizio pubblico di telefonia da parte di diversi gestori;
- ai sensi degli artt. 43 e 51 CCE gli impianti, le infrastrutture, le reti e le opere accessorie sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di pubblica utilità, in quanto funzionale all'erogazione di un servizio di interesse generale costituzionalmente garantito;
- nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto in conferenza di servizi doveva essere chiamata a partecipare anche INWIT s.p.a;
- INWIT s.p.a ha presentato all'Ufficio d'Ambito e alla Società Alfa s.r.l. apposita istanza affinché, per quanto di rispettiva competenza, vengano rese edotte di tale situazione e provvedano senza indugio ad assumere ogni determinazione utile a riaprire la conferenza di servizi e in ogni caso a permettere il riesame dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria con demolizione serbatoio "Pal di Ferro" - Via Cascina Pal di Ferro nel Comune di Lonate Ceppino (VA)", al fine di assicurare la partecipazione di INWIT s.p.a per l'individuazione concordata di una soluzione operativa idonea a salvaguardare il servizio pubblico di comunicazione elettronica, ove occorrer possa, previo annullamento e/o revoca in autotutela della determina n. 3 del 22 gennaio 2024 e di tutti gli atti connessi e consequenziali;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

- posto che INWIT s.p.a rappresenta un soggetto, in quanto portatore di diritto soggettivo e di interesse pubblico;
- a seguito di numerosi, quanto vani tentativi di interlocuzione informali sia con il Comune di Lonate Ceppino che con la società INWIT s.p.a. al fine di verificare lo stato di fatto e di diritto del serbatoio oggetto del provvedimento autorizzativo in parola, con prot. A.T.O. n. 2621 del 24 maggio 2024, l'Ufficio d'A.T.O. invitava il Comune di Lonate Ceppino e INWIT s.p.a. a fornire la documentazione necessaria per meglio individuare i vincoli in fatto e in diritto sopra l'immobile adibito a serbatoio delle acque potabili sito in Lonate Ceppino (VA) in Via Cascina Pal di ferro, oggetto del provvedimento autorizzativo di cui sopra;
- solo a seguito di notifica PEC, effettuata in data 29 maggio 2024, da parte dei difensori di INWIT s.p.a. dell'impugnazione presso il TAR Lombardia dell'atto autorizzatorio oggetto del presente provvedimento assunto al prot. A.T.O. n. 2691 del 30 maggio 2024, l'Ufficio d'A.T.O. si riusciva ad interloquire fruttuosamente con i rappresentanti legali della predetta società;
- con nota del Comune di Lonate Ceppino assunta al prot. 2743 del 3 giugno 2024 viene trasmesso il contratto di locazione a Vodafone Italia s.p.a. dell'immobile in questione;

- in data 10 giugno 2024, con nota di cui al prot. A.T.O. n. 2851, la società INWIT s.p.a. trametteva idonea documentazione comprovante il subentro, a seguito di fusione per incorporazione tra Vodafone Towers s.r.l. in INWIT s.p.a., a far data dal 31 marzo 2020, e pertanto, tutto il patrimonio attivo e passivo nonché tutti i rapporti giuridici della società incorporata, si trasferivano nella società incorporante, ai sensi dell'art. 2504 e ss. del Codice Civile;

DATO ATTO che dalla sopra indicata documentazione traspare inequivocabilmente l'esistenza in capo a INWIT s.p.a., di una posizione di interesse tale da dover giustificare la partecipazione della medesima alla conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona a suo tempo indetta al fine di dare la possibilità a tale società di rappresentare le interferenze che il progetto di demolizione del serbatoio di cui sopra avrebbe prodotto nella propria sfera giuridica;

RILEVATO che alla conferenza di servizi di cui sopra non è stata invitata a partecipare anche INWIT s.p.a., per le motivazioni sopra esposte, e, di conseguenza, la determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. è stata adottata in violazione dell'art. 14 *bis* e ss della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che in data 12 giugno 2024 l'Ufficio d'A.T.O. ha dato formale avvio al procedimento per l'annullamento ex ufficio della propria determinazione n. 3 del 22 gennaio 2024 e che entro il termine concesso, del 21 giugno 2024, nessuno degli interessati ha ritenuto opportuno far giungere pareri e/o deduzioni o opposizioni in merito;

TENUTO CONTO altresì che è risultata necessaria l'apertura di un procedimento di riesame (innanzitutto riferibile alla effettiva funzionalizzazione dell'infrastruttura al S.I.I. e quindi alla perdurante attribuzione della stessa agli organi del suddetto servizio), preordinato all'eventuale esercizio di poteri di autotutela ex artt. 21-nonies, e 14-quater, Il comma, L.241/1990 al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso dai soggetti interessati, tramite Conferenza decisoria in forma semplificata in modalità asincrona indetta con prot. n. 3083 del 25 giugno 2024;

RITENUTO di interessare tutti i soggetti convocati precedentemente, oltre alla società INWIT s.p.a., anche se non direttamente coinvolti dal punto di vista giuridico, quale opportuna informativa anche in adempimento ai principi di trasparenza;

CONSIDERATO infine che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi risulta che:

- all'istanza di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti (termine fissato il 10 luglio 2024) sono pervenute richieste di informazioni supplementari da parte del Comune di Lonate Ceppino, con prot. 4166 del 25 giugno 2024 (agli atti con prot. ATO n. 3403 del 11 luglio 2024); tale richiesta verteva sulla verifica di eventuali interventi di ristrutturazione effettuati da Alfa s.r.l. sul serbatoio *de quo*;
- Alfa s.r.l. ha inviato integrazione documentale alla richiesta del Comune di Lonate Ceppino in data 30 luglio 2024 prot. 0015988/2024 (agli atti con prot. ATO n. 3766 del 2 agosto 2024) comunicando di aver preso in gestione il manufatto in argomento nell'anno 2016 e che lo stesso risultava già in condizioni degradate infatti dallo studio di prefattibilità su tutti i manufatti in gestione di Alfa s.r.l. il manufatto pensile Pal di Ferro risultava in condizione critiche;

AMMINISTRAZIONI / SOCIETÀ INVITATE	DETERMINAZIONE/PARERE
Comune di Lonate Ceppino	Allegato C
A.T.S. Insubria	-
Lereti S.p.a.	-
OPEN FIBER	-

Eolo	-
FASTWEB	-
VODAFONE	-
Telecom Italia S.p.a.	-
E-Distribuzione S.p.a.	-
SNAM RETE GAS S.p.a.	Allegato A
SO.L.E. S.p.a.	-
ENEL X	-
ITALGAS S.p.a.	-
2iReteGas S.p.a.	-
Iliad Italia S.p.a.	-
Wind Tre S.p.a.	-
INWIT S.p.a.	Allegato B
Ultranet S.r.l.	-

ATTESO che l'eventuale mancata comunicazione delle determinazioni/pareri di cui sopra da parte delle Amministrazioni/Società invitate entro il termine precisato equivale ad assenso senza condizioni, come precisato all'articolo 14 *bis* comma 4 Legge n.241/1990;

PRESO ATTO dei pareri e riscontri comunicativi pervenuti e relative prescrizioni/condizioni/note, come di seguito sintetizzate (e interamente riportate come allegato alla presente determinazione):

- *Comune di Lonate Ceppino*: RISCONTRO con il quale comunica la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler procedere all'abbattimento della struttura, demandando ad Alfa s.r.l. la soluzione del posizionamento della stazione radio base (SRB) di telefonia mobile;
- *Snam Rete Gas S.p.a.*: PARERE FAVOREVOLE, subordinato al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas:
 - in prossimità delle fasce di rispetto dei gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva autorizzazione di Snam nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Castellanza per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;
 - le fasce di rispetto non dovranno essere adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere;
 - le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli elaborati grafici di progetto (A23-SERBA2_9-PE-GEN-TAV-01-A, A23-SERBA2_9-PE-GEN-TAV-05-A, A23-SERBA2_9-PE-IMP-TAV-01-A, A23-SERBA2_9-PE-SIC-TAV-01-A del 03/10/2023);
 - dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di Snam;
- *INWIT s.p.a.*: PARERE FAVOREVOLE, comunica che:
 - l'infrastruttura tecnologica per impianti di telefonia mobile presente sul serbatoio "Pal di Ferro" - Via Cascina Pal di Ferro nel Comune di Lonate sono indifferibili;
 - in base a quanto relazionato dai gestori presenti sulla SRB, la copertura nell'area a nord del comune Lonate Ceppino può essere garantita solo con gli impianti siti in Via Pal di Ferro, in assenza dei quali l'area di interesse risulterebbe priva dei livelli minimi di standard qualitativi previsti per la rete mobile;
- *Ultranet s.r.l.*: comunica che non sono presenti proprie infrastrutture sul tracciato di

progetto;

TENUTO CONTO delle motivazioni in premessa evidenziate;

DATO ATTO che:

- la volontà dell'Ufficio d'A.T.O. è quella di procedere all'annullamento del provvedimento citato "Determinazione n. 3/2024" ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990;
- sussistono le ragioni di interesse pubblico per l'annullamento della citata determinazione di approvazione del progetto di manutenzione straordinaria del serbatoio sito in Lonate Ceppino, Via Cascina Pal di ferro;
- con l'avvio del procedimento di cui sopra si è reso necessario rivalutare l'effettiva funzionalizzazione dell'infrastruttura in oggetto indicata al S.I.I. e quindi alla perdurante attribuzione della stessa agli organi del suddetto servizio.
- l'infrastruttura de qua viene riclassificata fuori dal demanio idrico, in quanto non funzionale per Alfa allo svolgimento del servizio acquedotto e, quindi, escluso dai beni asserviti al SII di Alfa, rientrando nel patrimonio di esclusiva gestione comunale; si precisa che il progetto originario della medesima Alfa s.r.l. prevedeva l'abbattimento di tale serbatoio in quanto non funzionale al servizio SII;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- art. 158-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rubricato "*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante*";
- art. 48 comma 2 lettera j) della L. R. 26/2003: secondo il quale "*L'ente di governo dell'ambito esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività: ... j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo*";

VISTO l'art. 21 *nonies* della l. 9 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. "*Annullamento d'ufficio*" il quale prevede che l'atto adottato in violazione di quanto disposto dall'art. 21 *octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge, ferme restando le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo;

CONSIDERATO che, se vi fosse stata la presenza in conferenza dei servizi decisoria, ancorché in modalità asincrona, della società INWIT s.p.a., l'atto adottato al termine della medesima conferenza sarebbe stato ben diverso rispetto a quello poi concretamente formato, ciò in ragione della natura non vincolata del provvedimento in concreto adottato, in quanto alla medesima INWIT s.p.a., portatrice di un interesse pubblico fondamentale ovvero la necessità di assicurare il servizio pubblico di comunicazione elettronica, fermo restando la certezza di garanzia della sicurezza dell'infrastruttura stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 43 del 25/10/2023 (in aggiornamento alla P.V. 34 del 26 giugno 2019), avente ad oggetto: "*Regolamento per l'approvazione dei progetti degli interventi del piano d'ambito di cui all'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*";

RITENUTA la necessità di annullare in autotutela il provvedimento in oggetto e di dare atto che, per effetto della decorrenza *ex tunc* del provvedimento di annullamento, la determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. 3 del 22 gennaio 2024 risulta *tamquam non esset*;

CONSIDERATO che non siano decorsi più di dodici mesi dall'adozione del provvedimento autorizzatorio medesimo, così come prescritto all'art. 21-*nonies* della l. 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre che il riscontro del Comune di Lonate Ceppino sia da ritenersi non accoglibile in quanto non in linea con la richiesta della presente CDS e lesivo dell'interesse pubblico e dei servizi di comunicazione elettronica;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale:

1. di prendere atto dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 bis ai sensi del comma 5, Legge n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
2. di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della Legge 241/1990, per ragioni di interesse pubblico di cui in premessa, la propria determinazione n. 3 del 22 gennaio 2024 di approvazione del progetto degli interventi di manutenzione straordinaria con demolizione del serbatoio "Pal di ferro" sito in Via Cascina Pal di ferro nel comune di Lonate Ceppino (VA), a seguito di indizione di conferenza di servizi nonché tutti gli eventuali atti successivi della relativa procedura;
3. di riclassificare quale non funzionale al demanio idrico ed al S.I.I., con retaggio di opera pubblica, l'infrastruttura in questione, che rientra di conseguenza nel patrimonio di esclusiva gestione comunale del Comune di Lonate Ceppino;
4. che i pareri espressi da tutti i soggetti intervenuti nella Conferenza di Servizi sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, in "Amministrazione Trasparente";
6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli enti ed amministrazioni invitati a partecipare alla conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona del 16 gennaio 2024, compresa INWIT s.p.a., relativa all'approvazione del progetto degli interventi di manutenzione straordinaria con demolizione del serbatoio "Pal di ferro" sito in Via Cascina Pal di ferro nel Comune di Lonate Ceppino (VA).

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Arioli